

**Cosa cambia e cosa rimane** Regolamento per la formazione professionale continua ai sensi dell'articolo 7, comma 3, D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 del Consiglio Nazionale dei Geometri e dei Geometri Laureati - B.U. Ministero della Giustizia del 31 maggio 2021, su delibera del CNGeGL del 10 marzo 2021.

L'approvazione del nuovo Regolamento da parte del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati con delibera del 10 marzo 2021, ha seguito le linee dettate dall'art. 7 comma 3 del D.P.R. n. 137/2012, successivamente è stato sottoposto al parere del Ministero della Giustizia che, apposte le proprie osservazioni, ha dato parere favorevole in data 6 maggio 2021.

Come per i precedenti Regolamenti i Crediti Formativi rappresentano l'unità di misura che certifica la conoscenza e la competenza del professionista che deve avere per svolgere la propria attività, garantendosi l'appartenenza e la permanenza nell'Albo per l'esercizio della professione; quest'ultimo punto, così formulato, introduce la prima novità.

### **NESSUN obbligo di formazione per gli iscritti al solo Albo**

Gli iscritti al solo Albo non hanno l'obbligo di formazione continua (art. 1, comma 2: [...] chi esercita la professione), in quanto, concettualmente, la formazione continua non è una formazione di base bensì una formazione "fluida", che ha un valore temporale preciso, ciclicamente si annulla ed è quindi potenzialmente inutile se non si esercita nell'ambito temporaneo in cui la si compie: Il professionista è tenuto a farla, solo e se, inizia ad esercitare.

È delegato ai Collegi territoriali il compito di monitorare gli eventuali passaggi degli iscritti da una posizione all'altra.

Per i nuovi iscritti all'Albo permane l'obbligo formativo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello d'iscrizione.

### **NO all'esenzione per limiti di età e per coloro che sono iscritti anche ad altro Ordine professionale**

Non ha ricevuto il parere favorevole del Ministero della Giustizia la proposta presentata nel primo comma dell'art. 11 dello schema di Regolamento del CNG, che prevedeva l'esenzione per limiti di età.

Il diniego è stato motivato dalla volontà di armonizzare il regolamento con quelli degli altri Ordini delle professioni tecniche, che non prevedono questa esenzione.

Nel nuovo Regolamento è stata espunta la disposizione che prevedeva l'esenzione dall'obbligo di formazione presso il proprio Collegio per i geometri che sono iscritti anche ad altro Ordine professionale; pertanto, coloro che si trovano in questa posizione devono maturare i 60 CFP.

In caso di inadempienza il Consiglio di Disciplina Territoriale valuterà il singolo caso, l'eventuale altra formazione compiuta o l'esonero perché iscritto al solo Albo.

### **SI agli esoneri per impedimenti, NO per le cariche istituzionali**

Le situazioni soggettive possono permettere l'esonero totale o parziale dagli obblighi formativi e sono disciplinate dall'art. 11, che declina una serie di casi per cui è accordata la dispensa limitatamente al periodo di durata dell'impedimento.

Al comma 1 lettera d) il Regolamento indica cause di forza maggiore, in questo caso rientrano particolari impedimenti che vengono valutati in sede d'esame della posizione dell'iscritto da parte del Consiglio di Disciplina Territoriale.

**Non è previsto, in quanto non implica l'impedimento, l'esonero per i geometri che ricoprono cariche istituzionali.**

**NON fare formazione è violazione deontologica e prevede sanzioni.**

La violazione del dovere di formazione e aggiornamento professionale e la mancata o infedele attestazione di adempimento dell'obbligo costituiscono un illecito disciplinare (art. 1, comma 3).

Spetta al Consiglio di Disciplina Territoriale la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica commessa. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dal "Regolamento delle Professioni" del Regio Decreto n. 274 dell'11/02/1929, artt. 11 e 12.

### **NOVITA' sulla valutazione degli eventi formativi: tabella all'art. 5**

La tabella predisposta all'art. 5 prevede delle differenze rispetto al Regolamento 2018.

I seminari assegnano n. 1 crediti ogni ora fino a 6 crediti ad evento, il massimo di crediti per triennio maturati con i seminari passa a 20 (Regolamento 2018 n. 24, n. 1 credito ogni due ore);

l'attività di affidatario per il tirocinio permette per tirocinante (minimo sei mesi) di maturare 10 CFP, fino a un massimo per triennio di n. 30 (Regolamento 2018 n. 20).

Non è citata nel nuovo regolamento la formazione Fad e Fad-Q.

Considerata l'evoluzione che dal 2020 ha avuto questo tipo di formazione, il Consiglio Nazionale si riserva di emanare a breve un provvedimento con disposizioni specifiche in cui 3 verranno approfondite condizioni e modalità, al momento resta in vigore il Regolamento 2018.

### **DEONTOLOGIA, materia con obbligo formativo**

Tra le principali novità del Regolamento vi è l'obbligo di 6 CFP (compresi nei 60 cfp obbligatori) in materia di ordinamento e deontologia professionale (art. 3, comma 3) da conseguire sempre nel triennio.

### **ART. 10 NUOVO REGOLAMENTO: compiti e attribuzioni dei Collegi territoriali**

Alcuni dubbi interpretativi sono stati sollevati dai Collegi sull'articolo 10, comma 1, lettere a), b): [...] I Collegi territoriali organizzano per i propri iscritti [...] attribuiscono ai propri iscritti [...], l'utilizzo dell'aggettivo propri era ritenuto ambiguo.

Su questo punto il Consiglio Nazionale ha precisato che si tratta di una "enunciazione di principio", da non interpretare in senso restrittivo, la norma non vincola, in quanto l'attività formativa è libera (si incorrerebbe diversamente in un possibile richiamo dell'antitrust).

Il Collegio opera per i propri iscritti, ma la partecipazione può essere trasversale.

Permane pertanto l'attribuzione dei crediti sul Sinf da parte del Collegio organizzatore per tutti gli iscritti del territorio nazionale all'evento formativo.

## Riepilogando tra le principali novità:

- **art. 3 comma 3:** il Geometra deve conseguire, nell'arco del triennio formativo, almeno 60 CFP, di cui n. 6 crediti in materia di ordinamento e deontologia professionale;
- **art. 5 comma 1:** il limite massimo dei CFP per la partecipazione a Seminari, è pari a n. 20.
- **art. 5 comma 2:** In caso di formazione a distanza la presenza minima è fissata al 100%.
- **art. 11 "ESONERI:** non è più riconosciuta la possibilità di richiedere l'esonero formativo per comprovato assolvimento dell'obbligo di formazione in quanto Iscritto ad altro Ordine Professionale.

## **ESONERI**

Il Regolamento sulla formazione professionale continua specifica che l'obbligo formativo è sospeso in caso di:

- gravidanza o parto, adempimento dei doveri collegati alla paternità o alla maternità
- grave malattia, grave infortunio o altri casi analoghi
- interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale
- altre cause di forza maggiore.

L'interessato dovrà documentare tali imprevisti e **inviare istanza** al Collegio di appartenenza.

La delibera del Collegio determinerà contestualmente il periodo di sospensione.

Il Collegio ha la facoltà di accogliere o meno la richiesta.

L'esonero comporterà la riduzione dei CFP massimi da acquisire nel corso del triennio da parte del professionista in base alla durata dell'esonero stesso.

**Importante:** a differenza di quanto accadeva in passato, a partire dal triennio in corso 2021 – 2023 **l'iscritto è tenuto a produrre le domande di riconoscimento crediti tramite il SINF entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di svolgimento dell'attività formativa;** non ci sarà pertanto l'intero triennio a disposizione per caricare sul SINF le richieste di assegnazione crediti, ma il caricamento dovrà avvenire annualmente.

Si ricorda che in caso di violazione dell'obbligo formativo saranno applicati i provvedimenti di illecito disciplinare deontologico, a norma dell'art. 3, comma 5, lettera b, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148

### **Sapere quanti crediti formativi professionali ho accumulato**

È sufficiente entrare nella propria area riservata del SINF dal sito del *Consiglio Nazionale* <http://formazione.cng.it/> inserendo le credenziali. La username è sempre il proprio codice fiscale; se si dovesse smarrire la password, la segreteria del Collegio provvederà al reset.

Nella sezione “Crediti Formativi” viene visualizzata una stringa con i crediti maturati e quelli ancora da maturare nel triennio di riferimento.

Cliccando sull’ icona a sinistra, si visualizza nell’ordine il libretto formativo.

### **Visualizzare sul libretto i corsi frequentati**

Se un corso frequentato non compare ma il numero dei crediti formativi è corretto, significa che non si è compilato il test di gradimento del corso, che arriva al momento dell’attribuzione dei crediti, sia tramite e-mail sia come messaggio nella home page della propria area riservata del SINF.

### **Sapere se un corso è accreditato**

Nella propria area riservata del SINF è presente la sezione “Eventi Organizzati” dove sono inseriti TUTTI i corsi accreditati, o in quanto organizzati da Collegi, o da enti o privati esterni che hanno provveduto all’accredimento al CNGeGL.

È possibile effettuare la ricerca in diverse modalità (titolo del corso, ente organizzatore, ecc.).

### **Richiedere il riconoscimento dei crediti per un corso non organizzato dal mio Collegio**

Per i corsi presenti nella sezione “Eventi Organizzati” del SINF, l’assegnazione dei crediti formativi viene effettuata dall’organizzatore del corso, che sia un Collegio Geometri o un ente o privato esterno.

Per i corsi non presenti nel SINF, la richiesta di riconoscimento dei crediti è possibile **SOLTANTO** *per i corsi previsti da specifica normativa*, per i quali cioè una Legge ne stabilisce l’obbligatorietà, i contenuti e le modalità di svolgimento. I corsi previsti da specifica normativa (Coordinatore della sicurezza nei cantieri, Amministratore di condominio, Mediatore professionista ecc.), sono consultabili nell’apposito menù a tendina che compare al momento dell’inserimento della richiesta di accreditamento.

Il riconoscimento si richiede accedendo alla propria area riservata del SINF, cliccando su “Nuova Esperienza Formativa” e selezionando l’attività svolta dal menù a tendina “Tipologia Evento”: lettera B per corsi da specifica normativa, G per corsi in FAD e W per seminari di aggiornamento sempre previsti da norme. Per ogni tipologia si apre l’elenco dei corsi da normativa accreditabili; se un corso/seminario non compare non è accreditabile. Per completare la procedura è sufficiente compilare tutti i campi, allegare l’attestato di frequenza e il programma del corso e cliccare su “salva”. La richiesta arriverà al Collegio che provvederà all’attribuzione di crediti.

La stessa procedura è valida per altre attività per le quali possono venire attribuiti crediti formativi (affidatario di un tirocinante, lezioni a corsi, esami universitari, ecc.), tutte elencate nel menù a tendina “Tipologia Evento”.

Si ricorda che per richiedere l’accredimento di un corso esterno o di altra tipologia di evento formativo c’è tempo fino al 31 gennaio dell’anno successivo a quello di completamento del corso/evento.